

PRONTUARIO OPERATIVO

Decreto Legge 25 marzo 2020 nr.19, recante “ misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 .
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per gli illeciti accertati su strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali .-

COVID-19

Circolare ministeriale nr. 300/A/2416/20/115/28 del 27.03.2020

Circolare ministeriale nr. 300/A/2417/20/115/28 del 28.03.2020

Legge 24 novembre 1981 nr. 689 – Art. 202 D.lvo 285/1992

Art. 4 D.L. 25.3.2020 n. 19

Commessa senza utilizzo del veicolo

Ipotesi infrazione	Sanzione edittale	Pagamento entro 60 giorni	Autorità competente
Art. 4 comma 1, - <u>commessa senza utilizzo del veicolo</u> . Violazione misura imposte con DPCM (art. 2 DL 19/2020)	Sanzione amm.va Da € 400,00 a € 3.000	€ 400,00 Pagamento ridotto del 30% € 280,00	Prefetto competente per territorio

Descrizione dell'infrazione : Pur dichiarando di essere a conoscenza delle misure di contenimento previste dall'art. 1 DPCM 11 marzo 2020 e del DPCM del 22 marzo 2020 e l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 concernenti alla limitazione allo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale , visto l'art. 2 del DPCM del 25 marzo 2020 nr. 19, contravveniva alle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare senza giustificato motivo ovvero al di fuori dei casi previsti dai citati Decreti (stato necessità, assoluta urgenza, esigenze lavorative, motivi di salute) , si trovava lungo la via _____ del centro abitato di _____.

Pagamento con IBAN nr. IT12A0100003245350014356006 intestato Tesoreria Centrale di Roma

Note Operative : A partire dal 26 marzo 2020, per espressa indicazione del Decreto Legge, non si possono applicare le pene previste dall'art. 650 C.p.

Per le violazioni accertate dalle Forze di Polizia, è possibile far riferimento al punto 4) della citata circolare ministeriale, ed utilizzare per la contestazione il Mod. 352 Polizia Stradale in a cui, dovranno essere apportate, ove necessario, modifiche ed integrazioni per rendere coerente la contestazione con le disposizioni prescritte. Se l'autore della violazione è persona minorenni , della violazione risponde in via diretta e non in via solidale, chi era tenuto alla sua sorveglianza. In quest'ultimo caso, il campo trasgressore dovrà riportare, i dati del genitore o tutore, come se fosse l'effettivo trasgressore, evidenziando la sua qualità di soggetto tenuto alla sorveglianza nella parte riservata alla descrizione dell'infrazione .(Art. 2 Legge 689/81). Sarà possibile utilizzare ad esempio la formula :” in qualità di genitore o tutore del minore (dati completi) , non impediva che il medesimo in data ora e luogo di cui sopra, commettesse la violazione (indicare correttamente la norma violata). Il tenore della norma, escluderebbe la responsabilità solidale di cui all'art. 196 C.d.s. . Pertanto, in tutti i casi, (anche in presenza di violazione commessa alla guida o come passeggero di veicolo), nel campo “ obbligato in solido “, **dovrà essere indicato lo stesso trasgressore.** A tal scopo, sarà sufficiente spuntare la casella “ C/C come contro “. In tale contesto, non appare rilevate la proprietà del veicolo.

Note Operative : Il termine è di 60 giorni, è sospeso fino al 3 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe) e, quindi comincia a decorrere, ai fini dell'esercizio del diritto da parte del trasgressore, dal 4 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe).

Il trasgressore che intende pagare, con effetto estintivo, può farlo comunque anche in questo periodo di sospensione. È ammesso il pagamento in forma agevolata (con sconto del 30%) quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (proroga valida fino al 31 maggio 2020. Il termine dei 30 giorni per il pagamento in forma agevolata è sospeso fino al 3 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe). Il trasgressore che vuole pagare prima, tuttavia, può farlo comunque anche se il termine per beneficiare dell'agevolazione del 30% scade dopo 30 giorni a decorrere dal 4 aprile (salvo ulteriori proroghe). È necessario pertanto, modificare la parte relativa al pagamento scontato depennando la voce 5 gg, ed aggiungendo 30 giorni Il bollettino di pagamento allegato al Mod. 352 Pol.Str. NON va' consegnato all'utente, ma restituito all'Ufficio Verbali. Unitamente al verbale di contestazione, all'interessato vanno consegnate le istruzioni relative alle modalità di pagamento e alla presentazione degli scritti difensivi. Dell'avvenuta consegna ne deve essere dato atto in calce al verbale di contestazione nel campo riservato alla descrizione dell'infrazione. Le istruzioni già presenti a retro del Mod.352 Pol.Str. dovranno essere barrate. Si dovranno utilizzare diversi stampati Mod. 352 qualora emergano ulteriori contestazioni a norme del C.d.s. per le quali la procedura è quella già in uso

Art. 4 D.L. 25.3.2020 n. 19

Commessa con utilizzo del veicolo

Ipotesi infrazione	Sanzione edittale	Pagamento entro 60 giorni	Autorità competente
Art. 4 comma 1, - <u>commessa con utilizzo del veicolo</u> . Violazione misura imposte con DPCM (art. 2 DL 19/2020)	Sanzione amm.va Da € 533,33 a € 4.000	€ 533,33 Pagamento ridotto del 30% € 373,34	Prefetto competente per territorio

Descrizione dell'infrazione : Pur dichiarando di essere a conoscenza delle misure di contenimento previste dall'art. 1 DPCM 11 marzo 2020 e del DPCM del 22 marzo 2020 e l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 concernenti alla limitazione allo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale , visto l'art. 2 del DPCM del 25 marzo 2020 nr. 19, contravveniva alle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare senza giustificato motivo ovvero al di fuori dei casi previsti dai citati Decreti (stato necessità, assoluta urgenza, esigenze lavorative, motivi di salute), circolava alla guida ovvero occupava il sedile anteriore del sopra indicato veicolo.

Pagamento con IBAN nr. IT12A0100003245350014356006 intestato Tesoreria Centrale di Roma

Note Operative : Se la violazione è realizzata con un veicolo (cioè la persona oggetto di sanzione si trova a bordo di esso o lo conduce) , la sanzione è aumentata fino a un terzo. La norma fa riferimento al veicolo la cui definizione è fornita dall'art. 46 CDS. Perciò, se la persona si trova a bordo di un treno, di un aeromobile o di una nave, si applica l'ipotesi base non maggiorata.

È previsto il pagamento in misura ridotta di 533,33 euro che, in forma agevolata (sconto 30%) permette al trasgressore di pagare immediatamente (oppure, fino al 31 maggio 2020, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione) una somma pari a 373,34 euro

Per entrambi i casi indicati, l'interessato, dovrà effettuare un **bonifico irreversibile**, avendo cura di:

- indicare nella causale del bonifico il numero del verbale di contestazione (che trova in alto a destra) e la provincia ove è avvenuto l'accertamento.
- far pervenire, anche a mezzo posta ovvero posta elettronica certificata, copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento alla Sezione Polizia Stradale di Nuoro Via Ugolio n. 4 08100 – Nuoro ovvero attraverso l'indirizzo di posta certificata uffverbali.sezpolstrada.nu@pecps.poliziadistato.it.

Note Operative : Entro 30 giorni, a partire dalla data in cui il verbale è stato consegnato, l'utente, **può presentare scritti difensivi** o far pervenire documenti a sua discolpa, ex art. 18 L. 689/81. Sono fatte salve le sospensioni dei termini di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Avverso il verbale di accertamento, **non può fare ricorso al giudice di pace o al tribunale in composizione monocratica.** Se intende far valere le proprie ragioni davanti all'autorità giudiziaria, l'utente, dovrà in ogni caso attendere che l'Autorità competente emetta l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e che questa le sia notificata.

Art. 4 D.L. 25.3.2020 n. 19

Commessa senza utilizzo del veicolo

Ipotesi infrazione	Pagamento in m.r.	Pagamento con sconto del 30%	Autorità competente
Art. 4 comma 5, - <u>commessa senza utilizzo del veicolo</u> . Violazione misura imposte con DPCM (art. 2 DL 19/2020) – <u>Reiterazione</u>	Sanzione amm.va € 800,00	Pagamento ridotto del 30% € 560,00	Prefetto competente per territorio

Descrizione dell'infrazione : Pur dichiarando di essere a conoscenza delle misure di contenimento previste dall'art. 1 DPCM 11 marzo 2020 e del DPCM del 22 marzo 2020 e l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 concernenti alla limitazione allo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale , visto l'art. 2 del DPCM del 25 marzo 2020 nr. 19, contravveniva alle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare senza giustificato motivo ovvero al di fuori dei casi previsti dai citati Decreti (stato necessità, assoluta urgenza, esigenze lavorative, motivi di salute) , si trovava lungo la via _____ del centro abitato di _____. Emergeva inoltre che in data _____ l'interessato era stato già sanzionato per la medesima violazione con verbale nr. _____ e che quest'ultima era stata definita in data _____ con iscrizione a ruolo ad esempio.

Pagamento con IBAN nr. IT12A0100003245350014356006 intestato Tesoreria Centrale di Roma

Note Operative : In caso di reiterazione (cioè violazione ripetuta nell'arco di 5 anni successivi alla definizione del precedente provvedimento sanzionatorio) la sanzione amministrativa per l'illecito reiterato è raddoppiata .

Si può applicare la reiterazione, solo quando ricorrono i presupposti per la reiterazione amministrativa di cui all'art. 8 bis legge n. 689/1981. È perciò necessario che, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Per potersi applicare gli effetti della reiterazione (raddoppio sanzione pecuniaria) occorre che il verbale della prima violazione sia stato definito senza il pagamento.

Art. 4 D.L. 25.3.2020 n. 19

Commessa con utilizzo del veicolo

Ipotesi infrazione	Pagamento in m.r.	Pagamento con sconto del 30%	Autorità competente
Art. 4 comma 5, - <u>commessa con utilizzo del veicolo</u> . Violazione misura imposte con DPCM (art. 2 DL 19/2020) – <u>Reiterazione</u>	Sanzione amm.va € 1.066,64	Pagamento ridotto del 30% € 746,65	Prefetto competente per territorio

Descrizione dell'infrazione : Pur dichiarando di essere a conoscenza delle misure di contenimento previste dall'art. 1 DPCM 11 marzo 2020 e del DPCM del 22 marzo 2020 e l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 concernenti alla limitazione allo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale , visto l'art. 2 del DPCM del 25 marzo 2020 nr. 19, contravveniva alle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare senza giustificato motivo ovvero al di fuori dei casi previsti dai citati Decreti (stato necessità, assoluta urgenza, esigenze lavorative, motivi di salute) , circolava ovvero prendeva posto sul veicolo targato _____. Emergeva inoltre che in data _____ l'interessato era stato già sanzionato per la medesima violazione con verbale nr. _____ e che quest'ultima era stata definita in data _____ con iscrizione a ruolo ad esempio.